COMUNE DI MAIERATO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N. 3 **Data 15/01/2025**

OGGETTO:	Utilizzo prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 30/11/2004 n. 311, del dipendente del Comune di Monterosso Calabro – Area Funzionari EQ -Ing. Giuseppe Barbara. Proroga per tre mesi.

L'anno **duemilaventicinque** giorno **quindici** del mese di **gennaio** alle ore 13:50 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1	GIUSEPPE RIZZELLO	Sindaco	X	==
2	DOMENICO LIBERTO	Vicesindaco	==	X
3	MARIA ANGELICA DIDIANO	Assessore	X	==

Presiede **l'Avv. Giuseppe Rizzello**, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Stefania Bondini, Segretario comunale, ai sensi dell'art.97 del D.lgs. 267/2000.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 come da ultimo modificato con legge n. 112/2023, che testualmente recita: "*I Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane, le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

Considerato che la suddetta disposizione disciplina il c.d. "scavalco d'eccedenza", ovvero la modalità di utilizzo di un dipendente pubblico a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori dell'orario di lavoro, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

Atteso:

- che, come precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 23/2016, lo scavalco d'eccedenza – a differenza di quello condiviso, che non configura la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore – implica un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale con l'ente che si avvale della prestazione aggiuntiva oltre l'orario di lavoro d'obbligo, i cui oneri devono essere computati ai fini del rispetto di limita di spesa per lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;

Visti, con riferimento alla fattispecie di cui al citato art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311, i pareri del Consiglio di Stato – Sezione Prima n. 2141 del 25/05/2005 e n. 3764/2013 -secondo i quali l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e la permanenza a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

Considerato inoltre che ai sensi dei citati pareri:

- la norma in esame si configura come norma speciale che introduce una deroga al principio della esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione, consentendo ai Comuni con

popolazione inferiore ai 5000 (*ora 25.000*) abitanti la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

- la stessa si configura altresì come fonte normativa speciale rispetto alla disciplina di cui all'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile;

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – UPPA n. 34/08 del 23/05/2008 nel quale, con riferimento alla previsione normativa in esame, si precisa che:

- la disposizione ha una formulazione generica, essa non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto con il secondo ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete previste nelle convenzioni tra gli enti;
- detta normativa è ritenuta applicabile anche a seguito della nuova disciplina in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, finalizzata ad evitare la formazione di precariato nella pubblica amministrazione, poiché essa si riferisce a dipendenti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione configurandosi quale deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi;

Evidenziato che la previsione legislativa in esame è stata introdotta allo scopo di fronteggiare le difficoltà degli enti locali di piccole dimensioni nel reperimento di personale dotato di competenze adeguate alle funzioni da svolgere vista l'esiguità degli organici e le concomitanti ridotte disponibilità di bilancio, come evidenziato dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 23/2016, sopra citata;

Visto il parere del Ministero dell'Interno del 20/11/2015 che sulla questione se l'utilizzo del dipendente ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004 necessiti di una specifica regolamentazione del rapporto, ha chiarito che "*secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile, poiché la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 della legge 311/2004 è assimilabile al comando, non risulta necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'Amministrazione di provenienza*"

Dato atto che, con decorrenza dal 01.02.2024, il Responsabile del Servizio Tecnico di questo Ente è stato collocato a riposo;

che questo Ente ha la necessità di dotarsi di personale di comprovata esperienza e professionalità da impiegare nell'attività di gestione del servizio tecnico per garantire l'operatività del predetto servizio, anche in relazione alle pratiche legate ai finanziamenti PNRR concessi all'Ente che richiedono un rigoroso rispetto delle tempistiche previste;

Richiamata la propria deliberazione n°71 del 15/10/2024 relativa all'utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 della prestazione lavorativa dell'Ing. Giuseppe Barbara, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Monterosso Calabro;

Attesa la necessità di prorogare, senza soluzione di continuità, il predetto utilizzo per tre mesi;

Vista la nota prot. 3763 del 23/07/2024 con cui il Sindaco del Comune di Monterosso Calabro ha autorizzato il dipendente a tempo pieno e indeterminato, Ing. Giuseppe Barbara, a prestare attività lavorativa extra orario d'obbligo in favore del Comune di Maierato fino al 31/12/2024 eventualmente prorogabile;

Vista la nota prot. prot.244 del 15/01/2025 con cui il Sindaco del Comune di Monterosso Calabro ha autorizzato il dipendente a tempo pieno e indeterminato, Ing. Giuseppe Barbara, a prestare attività lavorativa extra orario d'obbligo in favore del Comune di Maierato fino al 31/12/2025 eventualmente prorogabile;

Dato atto che al fine di determinare le condizioni di ricorso alle assunzioni a tempo determinato rileva quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in applicazione del quale i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di comuni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile complessivamente intesi, nel limite della spesa a tal fine sostenuta nell'anno 2009. Tale percentuale è ridotta al 50% per gli enti non in regola con gli obblighi di contenimento della spesa di personale previsti dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006;

che questo Ente rispetta il limite delle spese di personale relativo alla spesa media 2011-2013 e pertanto può ricorrere a forme flessibili di assunzione di personale nel limite del 100% delle spese sostenute nell'anno 2009 ai sensi dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (pari ad € 12.900,00);

che la spesa per l'utilizzo del dipendente, Ing. Giuseppe Barbara, a 12 ore settimanali per n°3 (tre) mesi è contenuta nel budget a disposizione al fine del rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

che inoltre viene rispettato altresì il limite di cui all'art.1 comma 557 della L.296/2006 e smi (spesa media del triennio 2011/2013);

Ritenuto, pertanto, di continuare ad avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 1, comma 557, della L. 311/2004 utilizzando la prestazione lavorativa del predetto dipendente per 12 ore settimanali per un periodo di mesi 3 (tre);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di settore ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- i CCNL per il personale non dirigente Funzioni Locali;
-il Regolamento dell'ente sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1.la premessa forma parte integrante della presente deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L.241/90 e ss.mm.ii.;

2.di prorogare per tre mesi, senza soluzione di continuità, l'utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Monterosso Calabro, Ing. Giuseppe Barbara (Area dei Funzionario e dell'elevata Qualificazione – ex cat. D), per 12 ore settimanali, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza;

3.di dare atto che, in relazione alla prestazione aggiuntiva resa ai sensi del citato art. 1, comma 557, della L. 311/2004, il rapporto sarà configurato quale lavoro subordinato e al dipendente sarà corrisposto il compenso relativo al trattamento economico fondamentale secondo le vigenti norme contrattuali in relazione all'area e posizione economica presso il Comune di appartenenza, riproporzionato alla durata oraria della prestazione fissata al precedente punto del presente deliberato;

4. di riservarsi la facoltà di modificare il presente atto in presenza di mutate esigenze dell'Ente e/o di sopravvenute disposizioni legislative.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to Avv. Giuseppe RIZZELLO	F.to Dott.ssa Stefania BONDINI

COMUNE DI MAIERATO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Deliberazione di Giunta comunale ad oggetto:

UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 30/11/2004 N. 311, DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO – AREA FUNZIONARI EQ -ING. GIUSEPPE BARBARA. PROROGA PER TRE MESI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SMI.

Maierato, 15/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Stefania Bondini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI".

Maierato, 15/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Avv. Giuseppe Rizzello

COMUNE DI MAIERATO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N. 14 **Data 01/04/2025**

OGGETTO: Utilizzo prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 30/11/2004 n. 311, del dipendente del Comune di Monterosso Calabro – Area Funzionari EQ -Ing. Giuseppe Barbara. Proroga.

L'anno **duemilaventicinque** giorno **uno** del mese di **aprile** alle ore 18:25 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1	GIUSEPPE RIZZELLO	Sindaco	X	==
2	DOMENICO LIBERTO	Vicesindaco	X	==
3	MARIA ANGELICA DIDIANO	Assessore	==	X

Presiede **l'Avv. Giuseppe Rizzello**, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Stefania Bondini, Segretario comunale, ai sensi dell'art.97 del D.lgs. 267/2000.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 come da ultimo modificato con legge n. 112/2023, che testualmente recita: "*I Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane, le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

Considerato che la suddetta disposizione disciplina il c.d. "scavalco d'eccedenza", ovvero la modalità di utilizzo di un dipendente pubblico a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori dell'orario di lavoro, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

Atteso:

- che, come precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 23/2016, lo scavalco d'eccedenza – a differenza di quello condiviso, che non configura la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore – implica un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale con l'ente che si avvale della prestazione aggiuntiva oltre l'orario di lavoro d'obbligo, i cui oneri devono essere computati ai fini del rispetto di limita di spesa per lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;

Visti, con riferimento alla fattispecie di cui al citato art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311, i pareri del Consiglio di Stato – Sezione Prima n. 2141 del 25/05/2005 e n. 3764/2013 -secondo i quali l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e la permanenza a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

Considerato inoltre che ai sensi dei citati pareri:

- la norma in esame si configura come norma speciale che introduce una deroga al principio della esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione, consentendo ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 (*ora 25.000*) abitanti la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a

tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

- la stessa si configura altresì come fonte normativa speciale rispetto alla disciplina di cui all'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile;

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – UPPA n. 34/08 del 23/05/2008 nel quale, con riferimento alla previsione normativa in esame, si precisa che:

- la disposizione ha una formulazione generica, essa non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto con il secondo ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete previste nelle convenzioni tra gli enti;
- detta normativa è ritenuta applicabile anche a seguito della nuova disciplina in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, finalizzata ad evitare la formazione di precariato nella pubblica amministrazione, poiché essa si riferisce a dipendenti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione configurandosi quale deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi;

Evidenziato che la previsione legislativa in esame è stata introdotta allo scopo di fronteggiare le difficoltà degli enti locali di piccole dimensioni nel reperimento di personale dotato di competenze adeguate alle funzioni da svolgere vista l'esiguità degli organici e le concomitanti ridotte disponibilità di bilancio, come evidenziato dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 23/2016, sopra citata;

Visto il parere del Ministero dell'Interno del 20/11/2015 che sulla questione se l'utilizzo del dipendente ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004 necessiti di una specifica regolamentazione del rapporto, ha chiarito che "*secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile, poiché la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 della legge 311/2004 è assimilabile al comando, non risulta necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'Amministrazione di provenienza*"

Dato atto che, con decorrenza dal 01.02.2024, il Responsabile del Servizio Tecnico di questo Ente è stato collocato a riposo;

che questo Ente ha la necessità di dotarsi di personale di comprovata esperienza e professionalità da impiegare nell'attività di gestione del servizio tecnico per garantire l'operatività del predetto servizio, anche in relazione alle pratiche legate ai finanziamenti PNRR concessi all'Ente che richiedono un rigoroso rispetto delle tempistiche previste;

Richiamata la propria deliberazione n°71 del 15/10/2024 relativa all'utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 della prestazione lavorativa dell'Ing. Giuseppe Barbara, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Monterosso Calabro;

Richiamata la propria deliberazione n°3 del 15/01/2025 relativa all'utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 della prestazione lavorativa dell'Ing. Giuseppe Barbara, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Monterosso Calabro;

Attesa la necessità di prorogare, senza soluzione di continuità, il predetto utilizzo per tre mesi;

Vista la nota prot. 244 del 15/01/2025 con cui il Sindaco del Comune di Monterosso Calabro ha autorizzato il dipendente a tempo pieno e indeterminato, Ing. Giuseppe Barbara, a prestare attività lavorativa extra orario d'obbligo in favore del Comune di Maierato fino al 31/12/2025 eventualmente prorogabile;

Dato atto che al fine di determinare le condizioni di ricorso alle assunzioni a tempo determinato rileva quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in applicazione del quale i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di comuni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile complessivamente intesi, nel limite della spesa a tal fine sostenuta nell'anno 2009. Tale percentuale è ridotta al 50% per gli enti non in regola con gli obblighi di contenimento della spesa di personale previsti dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006;

che questo Ente rispetta il limite delle spese di personale relativo alla spesa media 2011-2013 e pertanto può ricorrere a forme flessibili di assunzione di personale nel limite del 100% delle spese sostenute nell'anno 2009 ai sensi dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (pari ad € 12.900,00);

che la spesa per l'utilizzo del dipendente, Ing. Giuseppe Barbara, a 12 ore settimanali per n°3 (tre) mesi è contenuta nel budget a disposizione al fine del rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

che inoltre viene rispettato altresì il limite di cui all'art.1 comma 557 della L.296/2006 e smi (spesa media del triennio 2011/2013);

Ritenuto, pertanto, di continuare ad avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 1, comma 557, della L. 311/2004 utilizzando la prestazione lavorativa del predetto dipendente per 12 ore settimanali per un periodo di mesi 3 (tre);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di settore ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- i CCNL per il personale non dirigente Funzioni Locali;
-il Regolamento dell'ente sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1.la premessa forma parte integrante della presente deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L.241/90 e ss.mm.ii.;

2.di prorogare per tre mesi l'utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Monterosso Calabro, Ing. Giuseppe Barbara (Area dei Funzionario e dell'elevata Qualificazione – ex cat. D), per 12 ore settimanali, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza;

3.di dare atto che, in relazione alla prestazione aggiuntiva resa ai sensi del citato art. 1, comma 557, della L. 311/2004, il rapporto sarà configurato quale lavoro subordinato e al dipendente sarà corrisposto il compenso relativo al trattamento economico fondamentale secondo le vigenti norme contrattuali in relazione all'area e posizione economica presso il Comune di appartenenza, riproporzionato alla durata oraria della prestazione fissata al precedente punto del presente deliberato;

4. di riservarsi la facoltà di modificare il presente atto in presenza di mutate esigenze dell'Ente e/o di sopravvenute disposizioni legislative.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to Avv. Giuseppe RIZZELLO	F.to Dott.ssa Stefania BONDINI

COMUNE DI MAIERATO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Deliberazione di Giunta comunale ad oggetto:

UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 30/11/2004 N. 311, DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO – AREA FUNZIONARI EQ -ING. GIUSEPPE BARBARA. PROROGA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SMI.

Maierato, 01/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Stefania Bondini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI".

Maierato, 01/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Avv. Giuseppe Rizzello

COMUNE DI MAIERATO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N. 39 **Data 24/07/2025**

OGGETTO: Utilizzo prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 30/11/2004 n. 311, del dipendente del Comune di Monterosso Calabro – Area Funzionari EQ -Ing. Giuseppe Barbara. Proroga fino al 31/12/2025.

L'anno **duemilaventicinque** giorno **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore 18:50 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1	GIUSEPPE RIZZELLO	Sindaco	X	==
2	DOMENICO LIBERTO	Vicesindaco	X	==
3	MARIA ANGELICA DIDIANO	Assessore	X	==

Presiede **l'Avv. Giuseppe Rizzello**, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Stefania Bondini, Segretario comunale, ai sensi dell'art.97 del D.lgs. 267/2000.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 come da ultimo modificato con legge n. 112/2023, che testualmente recita: "*I Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane, le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

Considerato che la suddetta disposizione disciplina il c.d. "scavalco d'eccedenza", ovvero la modalità di utilizzo di un dipendente pubblico a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori dell'orario di lavoro, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

Atteso che, come precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 23/2016, lo scavalco d'eccedenza – a differenza di quello condiviso, che non configura la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore – implica un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale con l'ente che si avvale della prestazione aggiuntiva oltre l'orario di lavoro d'obbligo, i cui oneri devono essere computati ai fini del rispetto di limita di spesa per lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;

Visti, con riferimento alla fattispecie di cui al citato art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311, i pareri del Consiglio di Stato – Sezione Prima n. 2141 del 25/05/2005 e n. 3764/2013 -secondo i quali l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e la permanenza a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

Considerato inoltre che ai sensi dei citati pareri:

- la norma in esame si configura come norma speciale che introduce una deroga al principio della esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione, consentendo ai Comuni con

popolazione inferiore ai 5000 (*ora 25.000*) abitanti la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

- la stessa si configura altresì come fonte normativa speciale rispetto alla disciplina di cui all'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile;

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – UPPA n. 34/08 del 23/05/2008 nel quale, con riferimento alla previsione normativa in esame, si precisa che:

- la disposizione ha una formulazione generica, essa non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto con il secondo ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete previste nelle convenzioni tra gli enti;

- detta normativa è ritenuta applicabile anche a seguito della nuova disciplina in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, finalizzata ad evitare la formazione di precariato nella pubblica amministrazione, poiché essa si riferisce a dipendenti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione configurandosi quale deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi;

Evidenziato che la previsione legislativa in esame è stata introdotta allo scopo di fronteggiare le difficoltà degli enti locali di piccole dimensioni nel reperimento di personale dotato di competenze adeguate alle funzioni da svolgere vista l'esiguità degli organici e le concomitanti ridotte disponibilità di bilancio, come evidenziato dalla Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 23/2016, sopra citata;

Visto il parere del Ministero dell'Interno del 20/11/2015 che sulla questione se l'utilizzo del dipendente ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004 necessiti di una specifica regolamentazione del rapporto, ha chiarito che "*secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile, poiché la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 della legge 311/2004 è assimilabile al comando, non risulta necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'Amministrazione di provenienza*"

Dato atto che, con decorrenza dal 01.02.2024, il Responsabile del Servizio Tecnico di questo Ente è stato collocato a riposo;

che questo Ente ha la necessità di dotarsi di personale di comprovata esperienza e professionalità da impiegare nell'attività di gestione del servizio tecnico per garantire l'operatività del predetto servizio, anche in relazione alle pratiche legate ai finanziamenti PNRR concessi all'Ente che richiedono un rigoroso rispetto delle tempistiche previste;

Richiamata la propria deliberazione n°3 del 15/01/2025 relativa all'utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 della prestazione lavorativa dell'Ing. Giuseppe Barbara, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Monterosso Calabro;

Richiamata la propria deliberazione n°14 del 01/04/2025 relativa all'utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 della prestazione lavorativa dell'Ing. Giuseppe Barbara, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Monterosso Calabro;

Vista la nota prot. 244 del 15/01/2025 con cui il Sindaco del Comune di Monterosso Calabro ha autorizzato il dipendente a tempo pieno e indeterminato, Ing. Giuseppe Barbara, a prestare attività lavorativa extra orario d'obbligo in favore del Comune di Maierato fino al 31/12/2025 eventualmente prorogabile;

Dato atto che questo Ente rispetta il limite delle spese di personale relativo alla spesa media 2011-2013 e ha un "tetto" per il lavoro flessibile (articolo 9 comma 28 Decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78 e relativa Legge di 2 conversione numero 122/2010), pari a euro 12.900, utilizzato sino al 30/06/2025 per ricoprire i costi dell'assunzione del Responsabile dell'Area tecnica, Ing. Barbara Giuseppe per n.12 ore settimanali e del Dott. Francesco Papucci per n.6 ore settimanali;

Vista la deliberazione n. 15/2018/QMIG in cui la Corte dei Conti- Sezione delle autonomie ha ritenuto che il principio fissato con la deliberazione n. 1/2017/QMIG con riferimento all'ipotesi di assenza di spesa sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile debba «*trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria*». In particolare «*Il criterio della "spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente" rappresenta, dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, vieppiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile. Configurandosi come limite minimo, la creazione di una "nuova" base di spesa, valida per il futuro, non incide, né fa venir meno la tassatività e specificità delle ipotesi di esclusione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale previste dal d.l. n. 90/2014 né si pone in contrasto con la linea ermeneutica di stretta interpretazione che, a diversi fini, è stata sintetizzata da questa stessa Sezione nell'adagio "ubi lex voluit dixit" (deliberazioni n. 21/2014 e n. 2/2015). Ebbene, una volta ammessa l'esistenza di un parametro – pur non espressamente previsto dal legislatore, ma desunto dal complesso normativo - non appare coerente affermare che, viceversa, nell'ipotesi in cui la spesa esista, ma sia assolutamente inadeguata e inidonea a costituire un riferimento per assunzioni a carattere flessibile necessarie per l'espletamento di un servizio essenziale, non trovi applicazione – per gli enti virtuosi di modeste dimensioni – il principio di diritto enunciato con la deliberazione n. 1/2017, rimanendo, invece, indefettibili i limiti indicati dalla norma*». Conseguentemente, è stato affermato il seguente principio di diritto: «*Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento*»;

Evidenziato che il Servizio Tecnico è da considerarsi "servizio essenziale" dal cui buon funzionamento dipendono il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione, nonché il soddisfacimento delle esigenze degli utenti;

Ritenuto, pertanto, di continuare ad avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 1, comma 557, della L. 311/2004 utilizzando la prestazione lavorativa del predetto dipendente per 12 ore settimanali fino al 31/12/2025 senza soluzione di continuità;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
- i CCNL per il personale non dirigente Funzioni Locali;
-il Regolamento dell'ente sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1.la premessa forma parte integrante della presente deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L.241/90 e ss.mm.ii.;

2.di prorogare, senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2025 l'utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311, del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Monterosso Calabro, Ing. Giuseppe Barbara (Area dei Funzionario e dell'elevata Qualificazione – ex cat. D), per 12 ore settimanali, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza;

3.di dare atto che, in relazione alla prestazione aggiuntiva resa ai sensi del citato art. 1, comma 557, della L. 311/2004, il rapporto sarà configurato quale lavoro subordinato e al dipendente sarà corrisposto il compenso relativo al trattamento economico fondamentale secondo le vigenti norme contrattuali in relazione all'area e posizione economica presso il Comune di appartenenza, riproporzionato alla durata oraria della prestazione fissata al precedente punto del presente deliberato;

4. di riservarsi la facoltà di modificare il presente atto in presenza di mutate esigenze dell'Ente e/o di sopravvenute disposizioni legislative.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to Avv. Giuseppe RIZZELLO	F.to Dott.ssa Stefania BONDINI

COMUNE DI MAIERATO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Deliberazione di Giunta comunale ad oggetto:

UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 30/11/2004 N. 311, DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO – AREA FUNZIONARI EQ -ING. GIUSEPPE BARBARA. PROROGA FINO AL 31/12/2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' TECNICA** AI SENSI DELL'ART. 49 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SMI.

Maierato, 24/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Riccardo Fragale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' CONTABILE** AI SENSI DELL'ART. 49 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI".

Maierato, 24/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Avv. Giuseppe Rizzello